COMMISSIONE XIII

LAVORO – ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE – COOPERAZIONE

46.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

PAG.

Proposte di legge (Discussione e approvazione):

INDICE

Senatori AZIMONTI e TORELLI: Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato) (4399);

VICENTINI: Norme relative al diritto di rendita ai superstiti dei titolari della rendita di inabilità prevista dal testo unico delle leggi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (199);

BOFFARDI INES ed altri: Corresponsione di una rendita di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani dei lavoratori titolari di rendita o di assegno continuativo per infortuni sul lavoro o malattie professionali (712);

M	AROCCO	ed	altı	i:	Μi	gli	or	an	ient	.0	de	$_{ m lla}$	
	misur	a de	ell'a	sseg	no	d	i i	inc	colle	cal	bil	ità	
	eroga	to d	all' <i>A</i>	ANN	IIL	(:	320	3)					624
F	PRESIDEN	NTE										628,	
									631	, 63	33,	634,	635
Е	BIANCHI	Fo	RTUN	ATO									636
B	BOFFARD	ı In	ES										626
Γ	EL NE	RO, S	Sotte	oseg	ret	ari	o	di	St	ato	1	er	
	il lav	oro	e la	$i p_i$	rev	ide	nz	$\boldsymbol{\imath}$	soc	iale	? -	629,	631
										63	33,	634,	635
G	HOVANA	RDI											629
G	RAMEGN	ĪΑ.							628	, 63	29,	630,	633
P	EZZATI,	Rel	ator	e .					624	, 62	8,	629,	631
S	GARBI	Вом	PANI	[]	UC	IAN	Α			62	27,	629,	633
											·	634,	635

PAG.

Votazione segreta:

PRESIDENTE 636

La seduta comincia alle 9,50.

DI PUCCIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Discussione delle proposte di legge senatori Azimonti e Torelli: Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato) (4399); Vicentini: Norme relative al diritto di rendita ai superstiti dei titolari della rendita di inabilità prevista dal testo unico delle leggi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (199); Boffardi Ines ed altri: Corresponsione di una rendita di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani dei lavoratori titolari di rendita o di assegno continuativo per infortunio sul lavoro o malattie professionali (712); Marocco ed altri: Miglioramento della misura dell'assegno di incollocabilità erogato dall'ANMIL (3203).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Azimonti e Torelli: « Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 », già approvata dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 25 marzo 1976; Vicentini: « Norme relative al diritto di rendita ai superstiti dei titolari della rendita di inabilità prevista dal testo unico delle leggi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 »; Boffardi Ines, Mancini Vincenzo, Borra, Anselmi Tina, Marocco, Andreoni, Mazzola. Balasso, Postal, Micheli Pietro,

Vaghi, Sangalli, Castelli, Grassi Bertazzi, Armato, Lobianco, Bova, Fracanzani, Marchetti, Merenda, Lospinoso Severini, Corà, Monti Maurizio, Ianniello, Pezzati, Pavone, Pisicchio, Cuminetti: « Corresponsione di una rendita di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani dei lavoratori titolari di rendita o di assegno continuativo per infortunio del lavoro o malattie professionali »; Marocco, Fioret, Armani, Beccaria, Belci, Bianchi Fortunato, Bonalumi, Bressani, Cocco Maria, Erminero, Galloni, Giordano, Lombardi Giovanni Enrico, Marchetti, Martini Maria Eletta, Marzotto Caotorta, Mazzola, Miotti Carli Amalia, Piccinelli, Pisicchio, Pisoni, Radi, Rognoni, Russo Ferdinando, Santuz, Vecchiarelli e Zanini: « Miglioramento della misura dell'assegno di incollocabilità erogato dall'ANMIL».

Se non vi sono obiezioni, propongo di scegliere come testo base per la discussione la proposta di legge n. 4399, già approvata dal Senato.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Pezzati ha facoltà di svolgere la relazione.

PEZZATI, Relatore. La proposta di legge che oggi discutiamo affronta uno dei problemi maggiormente sentiti dalle categorie interessate, quello relativo alla reversibilità della rendita per infortunio sul lavoro e per malattie professionali in favore dei superstiti.

Il testo base per la nostra discussione è quello pervenutoci dal Senato il 30 marzo scorso; ma già alla Camera erano giacenti da tempo proposte di legge analoghe e forse, addirittura, più ampie, come, per esempio, la proposta Vicentini, quella Boffardi Ines ed altri e quella Marocco ed altri.

Come è noto, il principio su cui fino ad ora si è fondata la tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è stato quello della presenza del rischio specifico come causa della malattia o dell'infortunio aventi come conseguenza la morte. Fino ad oggi il decesso non connesso ad un rischio specifico non comportava la reversibilità della rendita. Con la proposta di legge di cui ci stiamo occupando si introduce il principio della reversibilità della rendita, sia pure con qualche condizione e con qualche limite, cui mi rifarò nel corso della relazione, connessa ad un rischio generico.

Secondo me, in questo modo si rende un atto di giustizia nei confronti di una categoria che già soffre di pesanti difficoltà dovute proprio alla invalidità contratta durante l'esercizio di un lavoro o di una professione. Vi sono poi infortuni e malattie professionali che possono verificarsi, come purtroppo spesso accade, anche in giovane età, e raggiungere gradi elevatissimi di invalidità. È evidente che chi è colpito da tali invalidità difficilmente può continuare a svolgere un'attività lavorativa in modo da assicurare ai familiari un adeguato trattamento economico e pensionistico o, comunque, condizioni economiche non inferiori rispetto a quelle che avrebbero avuto se non fosse intervenuto l'infortunio. Il criterio di giustizia si fonda proprio su questo. Anche quando il decesso è dovuto a cause non dipendenti direttamente dal lavoro ma per cause naturali, è riconosciuto il diritto alla reversibilità della rendita ai familiari colpiti insieme all'invalido dalla disgrazia. Si potrà obiettare che ci si trova, ancora una volta, in presenza di un provvedimento parziale e settoriale, fuori dalla logica di una riforma globale del sistema previdenziale e assicurativo che persegua l'obiettivo della sicurezza sociale. Non vi è dubbio che si tratta di un provvedimento parziale, che investe un particolare e specifico problema, per altro molto sentito e sofferto; non credo, però, si possa affermare che esso sia contrario alla logica della riforma della legislazione sociale, che è certamente attuale, necessaria ed urgente, e per la quale bisogna impegnarsi a fondo e definirne, al più presto, la struttura.

Come i colleghi ricordano, quando affrontammo, alcuni mesi fa, il problema di una nuova legge sulla prevenzione della silicosi e dell'asbestosi, fu detto anche allora che si trattava di una legge parziale e settoriale; ma tutti, unanimemente, riconoscemmo che essa si muoveva nella logica della riforma del sistema assicurativo, in quanto introduceva un principio innovatore: quello del rischio ambientale, che considera il lavoro come occasione e non come causa diretta della malattia.

Con la proposta di legge oggi al nostro esame si introduce un altro principio di fondamentale importanza: quello della reversibilità della rendita anche in caso di decesso per cause naturali e non collegate alla malattia o all'infortunio.

L'articolo 1 fissa i limiti di questa reversibilità: « il 50 per cento alla vedova fino

alla morte o a nuovo matrimonio... il 20 per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto, riconoscibile e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età; il 40 per cento se si tratta di orfani di entrambi i genitori». Dopo una ampia discussione, al Senato è stato deciso che la reversibilità della rendita sia limitata a chi è «titolare di rendita per inabilità permanente di grado non înferiore all'80 per cento». Le altre proposte di legge al nostro esame prevedono un abbassamento della percentuale di inabilità. Il Senato ha ritenuto, però, di fissare il limite dell'80 per cento, poiché questo era il solo passo avanti che si potesse fare, date le complesse questioni di ordine finanziario implicate nell'allargamento dell'area dei beneficiari. Personalmente, mi auguro che tale limite possa essere abbassato al più presto, almeno al 65-60 per cento del grado di inabilità permanente.

L'articolo 2 stabilisce che: « La somma degli assegni spettanti ai superstiti di cui al precedente articolo, nelle misure a ciascuno come sopra assegnate, non può superare l'importo della rendita di inabilità permanente percepita dall'assicurato al momento del decesso. Nel caso in cui la somma predetta superi la rendita di inabilità permanente, i singoli assegni sono proporzionalmente ridotti entro tale misura ».

L'articolo 3 stabilisce la non cumulabilità degli assegni e recita: « I superstiti di cui all'articolo 1 hanno diritto allo speciale assegno sempre che non abbiano titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali, con esclusione degli assegni familiari o assistenziali ivi comprese le pensioni di guerra ».

Gli altri articoli fino al numero 7 stabiliscono norme pregiudiziali per l'ottenimento dell'assegno stesso. L'articolo 8 prevede che: « Alla copertura degli oneri derivanti all'INAIL dall'applicazione della presente legge si provvede con: a) un contributo prelevato dal fondo speciale infortuni... b) un contributo annuo di lire 300 a carico dei titolari di rendita di inabilità permanente di grado non inferiore all'80 per cento... c) un contributo a carico dell'AN-MIL, determinato annualmente in misura fissa con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'associazione stessa. Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo è fissato nella misura di lire 400 milioni».

Il secondo comma dell'articolo 8 prevede che: « Qualora dopo il primo anno di applicazione della presente legge le contribuzioni di cui alle lettere a), b) e c) risultassero insufficienti, alla copertura delle spese si provvederà, per la differenza, con una addizionale sui premi e contributi per l'assicurazione contro g'i infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tale addizionale è determinata annualmente dal ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il consiglio d'amministrazione dell'INAIL, in misura tale da garantire la copertura delle predette spese ».

L'articolo 9 prevede, come conseguenza del provvedimento, la modifica dell'articolo 197 del testo unico, modifica che consente al ministro del lavoro di prelevare dal fondo i contributi necessari al finanziamento dello speciale assegno corrisposto e di intervenire per le altre esigenze già previste dall'articolo 197 del testo unico, che viene sostituito da quello in discussione.

L'articolo 10, infine, stabilisce che: «L'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è corrisposto in misura non superiore a lire 50 mila. L'importo di tale assegno sarà rideterminato con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato centrale dell'ANMIL, con scadenza triennale dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Questa, nelle sue grandi linee, è la proposta di legge approvata dal Senato; mi permetto di chiedere ai colleghi di approvarla nello stesso testo, in modo da varare al più presto il provvedimento; rischiamo, altrimenti, data la situazione politica generale e le ipotesi di cui si discute nel paese, di non soddisfare alcune delle esigenze più sentite e sofferte dalla categoria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BOFFARDI INES. Non posso che esprimere il mio compiacimento per l'approvazione da parte del Senato di un provvedimento così atteso, per il suo carattere altamente sociale ed umanitario nei confronti di persone che da sempre sopportano e subiscono una situazione ingiusta. Nello stesso tempo, però, voglio esprimere anche il mio rammarico per la lentezza con cui si

è giunti alla soluzione di questo problema, non tanto perché il Governo da parte sua non abbia fatto il possibile, quanto perché (mi si permetta di ricordarlo) già da tempo presso la Camera giacciono proposte di legge in materia. In particolare, una proposta Vicentini giace dimenticata dal 1969, ed altre l'hanno seguita (una di queste è firmata da me) nello stesso destino; tali proposte sono state ripresentate nel 1972 all'inizio di questa legislatura, ma ci sono voluti molti anni prima che venissero iscritte all'ordine del giorno, nonostante numerose e reiterate sollecitazioni. Ciò che più mi meraviglia è il fatto che dopo tutti questi anni di attesa alla Camera, al Senato, nel giro di un anno, si sia ravvisata l'opportunità di esaminare il problema e risolverlo con l'approvazione di una proposta di legge. Non ritengo che si tratti di un fatto lusinghiero per il nostro ramo del Parlamento, che avrebbe dovuto approvare per primo tale provvedimento.

Mi associo alle dichiarazioni del relatore e sottolineo nuovamente come questo provvedimento intenda portare una innovazione nella normativa attuale riconoscendo la rendita ai superstiti nei casi di decesso per morte naturale, che finora, come tutti sanno, non comportava la reversibilità. Ritengo però che il grado di inabilità necessario per il diritto alla reversibilità, fissato all'80 per cento, sia troppo elevato, e mi meraviglio che finor al'INAIL non sia stato in grado di fornire il computo esatto dell'onere comportato da un grado meno elevato. Pertanto, credo che la riduzione di tale grado di inabilità al 65 o al 60 per cento, come previsto nella proposta di legge da me firmata, sia più equa.

Pur sottolineando la necessità di una revisione di tutta la normativa del settore, ritengo che il merito più grande di questo provvedimento stia nell'aver abbandonato finalmente l'impostazione puramente assicurativa del meccanismo della reversibilità della rendita. Colgo poi l'occasione dell'esame di questo provvedimento, che spero verrà approvato col voto favorevole di ogni parte politica, per raccomandare di prendere finalmente in considerazione in modo serio e concreto il problema del reinserimento occupazionale degli invalidi che in seguito a malattie professionali non possano continuare a lavorare. Sappiamo tutti che tali malattie si possono contrarre anche in giovane età, ed è per questo necessario che non ci si limiti soltanto alla conces-

sione di una pensione, ma che si faccia il possibile affinché questi giovani trovino una occupazione idonea alle loro forze e alle loro capacità fisiche.

Infine, annuncio fin d'ora la presentazione di un ordine del giorno, in cui si auspica che entro tre anni dall'entrata in vigore della legge che stiamo per approvare il Governo riveda la percentuale di invalidità richiesta per la reversibilità della rendita in modo da ridurla al 65 per cento.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Pur riconoscendo che sarebbe più comodo e quindi più popolare fare delle critiche a posteriori, e cioè dopo l'avvenuta approvazione del provvedimento, riteniamo giusto e coerente con la nostra azione farci carico della responsabilità di manifestare alcune perplessità e preoccupazioni. Il gruppo comunista ritiene che in questo provvedimento siano presenti alcuni aspetti di incostituzionalità, che potrebbero effettivamente essere rilevati.

Per questo motivo non ci sentiamo di condividere la responsabilità di approvare così tempestivamente, invocando la gravità della situazione politica generale, il provvedimento. Siamo anche noi, certamente, coscienti di tale gravità, ma nello stesso tempo riteniamo necessario il conforto di un parere della Commissione affari costituzionali.

Voglio precisare che noi non siamo contrari allo spirito della legge, ma riteniamo che alcuni suoi punti debbano essere chiariti e migliorati.

Il primo punto che desta perplessità riguarda il penultimo comma dell'articolo 10: « L'importo di tale assegno sarà rideterminato con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato centrale dell'ANMIL, con scadenza triennale dalla data di entrata in vigore della presente legge » Debbo subito dire che questa norma ci pare quanto meno strana e fuori dalla prassi. Come possiamo dare al ministro una tale possibilità e prevedere addirittura una proposta preventiva di una associazione, stabilendo anche un limite di tempo? Così non facciamo altro che sottrarre al Parlamento, a favore dell'esecutivo, la regolamentazione di una materia di grande rilevanza.

Un altro aspetto riguarda il secondo comma dell'articolo 8, che stabilisce su chi gravano gli oneri di reversibilità. Se accettassimo il testo così come è stato approvato dal Senato, non faremmo altro che

firmare al Governo una sorta di cambiale in bianco. Nulla è definito con precisione: viene lasciata aperta la possibilità di estendere la reversibilità, seguendo, però, una procedura non ortodossa, e, aggiungerei, piuttosto strana per il reperimento della copertura. Il gruppo comunista ritiene che il Parlamento debba avere sempre la possibilità di verificare le differenze di aliquote.

La terza osservazione si riferisce alla lettera b) dell'articolo 9. Si tratta di un aspetto diverso del problema, ma formulato egualmente in modo vago e generico, al punto da richiedere parecchi chiarimenti. Il gruppo comunista sente il dovere di respingere tale formulazione: che significato ha modificare l'articolo del testo unico se rimane per il ministro la possibilità di amministrare il fondo speciale infortuni? Non ho controllato se l'articolo 9 sia identico all'articolo 197 del testo unico; anche se lo fosse, si viene a confermare l'esistenza di un ente delegato, purtroppo, ad amministrare quasi 100 miliardi per l'assistenza agli orfani. Quali sono, poi, gli altri enti, oltre l'ENAOLI, che intendiamo finanziare attraverso il fondo speciale infortuni? Il gruppo comunista è del parere che la preesistenza di una norma quale è la lettera b) dell'articolo 9 non ne giustifica il mantenimento, e che non è possibile consentire - nel momento in cui ci si accinge a dare il via ad una riforma del sistema assistenziale - che persistano certe situazioni che hanno dato i risultati che tutti ben conosciamo.

Entrando nel merito del provvedimento, desidero soffermarmi, molto brevemente, su alcuni punti. Il ritardo con cui si è cominciato a parlare di riforma dell'assistenza ha sicuramente avuto come conseguenza il mancato adempimento di molte promesse fatte dai vari ministri succedutisi al dicastero del lavoro e della previdenza sociale; tale ritardo è certo da attribuire, comunque, ad una mancanza di volontà in questa direzione. Il relatore ha affermato con soddisfazione che finalmente si è riusciti a strappare il diritto alla reversibilità della rendita. Non mi sento di condividere tanto entusiasmo; vorrei citare a questo proposito una dichiarazione del presidente dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, Angelo Marinello: « Per quanto attiene al provvedimento oggetto della presente, occorre premettere che il legislatore ha considerato fermo il principio che il

decesso per cause naturali rappresenta un rischio generico non inseribile nell'ambito di una forma assicurativa come quella degli infortuni sul lavoro, che ha funzioni lipicamente di indennizzo in relazione ad uno specifico rischio professionale, ed ha escluso quindi la compatibilità delle prestazioni assicurative di reversibilità con i principi propri della specifica assicurazione infortuni ». Pertanto, non si fa altro che confermare, con questa legge, un principio che è stato sempre sostenuto da tutti i vari ministri del lavoro e della previdenza sociale: tutte le limitazioni previste nel testo approvato dal Senato stanno a dimostrare che stiamo ancora legiferando per garantire un'assistenza, e non un diritto di reversibilità. Tale diritto non è considerato, infatti, come automatico, ma viene condizionato a tanti e tali requisiti che praticamente è svuotato di ogni significato. Ciò non toglie che il provvedimento, in linea di massima, sia positivo, poiché, quanto meno, dopo tanti anni qualcosa si muove. È stato detto che si tratta di un provvedimento parziale: devo dire che tale definizione è eufemistica. Cosa significa, quantitativamente, l'80 per cento dell'invalidità? Quale area copriamo con tale definizione? Si tratta dei grandi invalidi, e, pertanto, di un'area ristrettissima! Il gruppo comunista sarebbe stato favorevole al provvedimento e non avrebbe sollevato alcuna obiezione qualora il limite dell'invalidità permanente fosse stato notevolmente più basso; non possiamo, invece, condividere la legge così com'è formulata perché - diciamoci la verità - essa non fa altro che ribadire il principio della pensione sociale e, pertanto, non è che un granello di sabbia nel deserto della riforma, dopo tanti e tanti anni di discussioni su vostri progetti che non vengono mai varati e che noi invece - al fine di sensibilizzare ulteriormente gli interessati, nel caso ve ne fosse bisogno portiamo costantemente all'attenzione delle categorie invalide. Quindi, io credo che effettivamente ci dobbiamo far carico della necessità di eliminare tali limitazioni, se pure attraverso un ordine del giorno, che conterà come tutti gli ordini del giorno, e cioè servirà a salvare la faccia e a lavarsi le mani. Non nascondiamoci dietro un dito! Pur riconoscendo la positività di alcuni provvedimenti crediamo che non si possa più continuare a dire di no di fronte a situazioni gravemente ingiuste, come il fatto che l'assegno di incollocabilità sia fer-

mo dal 1965 a 15 mila lire. Forse l'onorevole sottosegretario ci spiegherà che il miglioramento di una tale situazione è in funzione della futura riforma assistenziale. Noi non siamo contrari ad una misura del genere e al fatto che l'ANMIL spenda solo 900 milioni per questi assegni, cui hanno diritto 5 mila persone. Quello che non condividiamo è il riferimento, nella concessione di tale assegno, allo stato di bisogno, perché si tratta di un modo di gesire il sistema assistenziale che non possiamo avallare. Comunque, grazie a questo nuovo aggiornamento dell'assegno, l'associazione potrà elargire gli assegni per tre miliardi e non più per 900 milioni, su 11 miliardi di entrate nel proprio bilancio.

Mi auguro che quanto prima questa assistenza venga trasferita alle regioni e si smetta finalmente di gestirla solo in favore di alcune categorie attraverso un gran numero di enti assistenziali

Concludo ricordando al presidente la nostra proposta di richiedere sul provvedimento, ed in particolare sugli articoli cui ho fatto cenno, un parere alla I Commissione affari costituzionali.

GRAMEGNA. Rifacendomi alle motivazioni della collega Sgarbi Bompani, a nome del gruppo comunista avanzo formale richiesta che la Commissione deliberi, a norma dell'articolo 73, primo comma, del regolamento, la richiesta di parere alla I Commissione affari costituzionali, affinché chiarisca se gli articoli 8, secondo comma, e 10, secondo comma, della proposta di legge n. 4399, presentino il carattere di delega legislativa al Governo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore su questa richiesta?

PEZZATI, Relatore. Non sono favorevole a chiedere il parere alla I Commissione affari costituzionali, perché le norme cui i colleghi comunisti facevano cenno ripetono una procedura già prevista in altri provvedimenti legislativi. Mi sembra che il ritocco delle tariffe o delle aliquote, che comporta un intervento del ministro competente nella gestione dei bilanci degli enti previdenziali, sia una prassi già seguita. Non vedo, perciò, perché in questo caso si debba seguire una procedura diversa. Il ritocco delle aliquote viene delerminato attraverso un decreto ministeriale che è con-

dizionato all'eventuale mancanza di copertura. Il fatto che il secondo comma dell'articolo 8 preveda che si senta il Consiglio di amministrazione dell'INAIL per determinare l'addizionale e le nuove tariffe, ed il secondo comma dell'articolo 10 preveda, appunto, che il decreto del ministro intervenga, su proposta del comitato centrale dell'ANMIL, dà a questi due enti (pur essendo enti pubblici e non privati) una posizione di consultazione e di proposta che, in fondo, sono la stessa cosa. Il problema vero è se le aliquote possano essere modificate attraverso un decreto ministeriale oppure no.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Si modifica l'assegno ogni tre anni!

PEZZATI, Relatore. Si può modificare attraverso una delega al ministro.

GRAMEGNA. Ma non possiamo attribuire una delega in questa sede.

PEZZATI, Relatore. Onorevoli colleghi, non esiste un problema di incostituzionalità. Vi sono dei precedenti in cui dei provvedimenti di sostanziale delega sono stati assegnati dalla Presidenza della Camera alla Commissione in sede deliberante. Sono pertanto contrario alla richiesta di parere alla I Commissione, in quanto – a mio giudizio – non ne ricorrono gli estremi.

PRESIDENTE. Qual è il parere del rappresentante del Governo sulla richiesta avanzata dal gruppo comunista?

DEL NERO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Desidero sottolineare che l'applicazione dell'addizionale viene decisa con la legge, mentre il decreto ministeriale serve solo a stabilire le modifiche delle aliquote. Voglio ricordare che in tutti i provvedimenti di questo tipo c'è in genere una norma che prevede la possibilità per il ministro di variare le aliquote, su parere conforme dell'ente di gestione, che propone i bilanci. Pertanto non vedo perché una siffatta norma – ripeto, contenuta in moltissimi altri provvedimenti – in questo caso debba avere delle caratteristiche di incostituzionalità.

Quanto detto vale anche per l'articolo 10, anche se il problema è di natura legger-

mente diversa: si tratta di un assegno di incollocabilità il cui limite, prima fissato nella somma di lire 15 mila, ora è esteso a lire 50 mila. Anche in questo caso il ministro ha la possibilità di stabilire il limite massimo dell'assegno; se non erro, però, anche le indennità economiche corrisposte dall'INAM vengono decise con decreto ministeriale.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Vengono fissate con eccessiva discrezionalità!

DEL NERO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. L'ANMIL prevede tre scaglioni e ripartisce l'assegno fra questi secondo le cifre di 50, 35 e 20; non ci sono residui ad personam. Oggi non facciamo altro che aumentare il limite previsto da una norma già esistente. Data l'attesa della categoria, pregherei il gruppo comunista di non insistere sulla richiesta di parere alla Commissione affari costituzionali, poiché ciò potrebbe comportare un notevole ritardo che, data la situazione politica attuale, non possiamo consentire.

GIOVANARDI. Il problema non mi pare risieda nella costituzionalità o meno della legge, bensì nella possibilità, a norma di Regolamento e di Costituzione, di approvarla in Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Il gruppo comunista ha proposto di chiedere il parere della I Commissione affari costituzionali: se quest'ultima dovesse decidere che nelle norme di cui trattasi si configura una delega, la Commissoine in sede legislativa non avrebbe più la competenza a decidere su possibili variazioni di contributi. Solo l'Assemblea ha, infatti, questo potere. Sono anch'io del parere che il nodo da sciogliere sia questo, e che non si tratti di un vero e proprio problema di incostituzionalità.

GIOVANARDI. Ritengo necessario trovare il modo per superare questo problema,
altrimenti rischiamo davvero di non approdare a nulla, data la situazione politica:
perdere una settimana può significare non
far approvare il provvedimento. Sulla base
di questa considerazione – pur riconoscendo
un qualche fondamento alla richiesta di parere alla I Commissione – pregherei an-

ch'io i colleghi del gruppo comunista di non insistere. Tra l'altro, la Commissione affari costituzionali potrebbe anche chiedere che si apportino delle modifiche al testo, e questo significherebbe il ritorno del provvedimento al Senato. Così facendo, ripeto, rischieremmo di impedire l'approvazione di un provvedimento che, pur nella sua imperfezione e limitatezza, apre un varco per la soddisfazione di richieste più che legittime.

GRAMEGNA. L'onorevole Sgarbi Bompani ha detto che sull'incostituzionalità delle norme in parola il nostro gruppo ha dei dubbi, non delle certezze. Se il gruppo comunista avesse voluto veramente ritardare l'approvazione del provvedimento, avrebbe semmai sollevato una pregiudiziale di incostituzionalità.

Bisognerebbe fare innanzitutto una considerazione, prima di deprecare la nostra proposta: si è atteso il 22 aprile del 1976 per portare questo provvedimento in Commissione. Di chi è la responsabilità di questo enorme ritardo? Certamente non del gruppo comunista. Sul fatto che ci sia l'urgenza di approvare un provvedimento come questo - sempre nell'ipotesi che non si evidenzino vizi di costituzionalità - siamo anche noi d'accordo. Ma la nostra preoccupazione è di legiferare nella certezza che il provvedimento sia costituzionale; siccome siamo tenuti all'osservanza del Regolamento, se tutte le forze politiche sono d'accordo, si può rapidamente chiedere alla Commissione affari costituzionali una pronuncia che dissolva incertezze, dubbi e perplessità. Problemi ben più gravi sorgerebbero in seguito, se si dovessero riscontrare, a posteriori, degli elementi di incostituzionalità!

Perciò, se esiste un sostanziale accordo fra tutte le forze politiche, credo sia possibile approvare la legge anche entro oggi, superando il ritardo verificatosi per colpa della maggioranza. Se non si vuole aderire alla nostra proposta, ciò significa che è proprio la maggioranza a non volere che il provvedimento sia approvato al più presto.

Per questi motivi, e a norma dell'articolo 73, secondo comma, del regolamento, chiediamo che la Commissione decida se chiedere o meno il parere alla I Commissione affari costituzionali. Nella prima ipotesi chiediamo a tutte le forze politiche di impegnarsi affinché tutti si pronuncino al più presto per poter appprovare il provvedimento entro oggi.

PRESIDENTE. Desidero precisare all'onorevole Gramegna che questa proposta di legge è stata approvata dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 25 marzo 1976 ed è stata trasmessa alla Presidenza della Camera il 30 marzo. È stata assegnata alla nostra Commissione in sede legislativa il 13 aprile, solo sette giorni fa, e in questa settimana siamo riusciti ad ottenere il parere di tre Commissioni, compresa quella vincolante della Commissione bilancio, che abbiamo ricevuto solo questa mattina.

Circa la richiesta avanzata dai colleghi comunisti, vorrei ricordare che quando, a suo tempo (si deve risalire addirittura a due legislature fa), venne sollevata da alcuni colleghi (allora della maggioranza) la questione della possibilità o meno da parte della Commissione di delegare il Governo a stabilire nuove misure di aliquote, vi fu non solo un parere favorevole della Commissione ma anche una circolare del Presidente della Camera che, interpretando il parere della Commissione, sciolse queste riserve tenendo conto delle esigenze di cui si faceva in particolare portavoce a quel tempo la Commissione lavoro. Tali esigenze consistevano nel determinare intanto criteri fondamentali della legislazione, non negando la possibilità di successivi interventi legislativi in materia. È fuori dubbio che quella decisione fu presa in seguito a fondate preoccupazioni procedurali, poiché ci muoviamo in un campo che non è come la matematica, dove due più due fa quattro. Poiché sono possibili opinioni personali ed interpretazioni, c'è anche la possibilità di variazioni di indirizzo. Comunque, anche se personalmente sono del parere che la Commissione debba esprimersi a favore della possibilità da parte del Governo di rivedere le aliquote in materia previdenziale, perché ciò rappresenta per l'esecutivo un modo più snello di agire, propongo di sospendere la seduta affinché io possa accertare personalmente se la I Commissione affari costituzionali è in grado di fornire oggi stesso il parere che eventualmente le richiederemmo.

Se non vi sono obiezioni, la seduta è sospesa.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 11,30.

PRESIDENTE. Comunico che da contatti avuti con il presidente della I Commissione affari costituzionali, ho ricevuto l'assicurazione che, se richiesta, in giornata detta Commissione sarà in grado di fornirci il parere.

Pongo pertanto in volazione, a norma dell'articolo 73, primo comma, del regolamento, la richiesta di parere alla I Commissione affari costituzionali, previo assenso del Presidente della Camera, sulla legittimità costituzionale degli articoli 8, secondo comma, e 10, secondo comma, della proposta di legge n. 4399, affinché la Commissione stessa chiarisca se tali disposizioni abbiano o meno natura di delega legislativa al Governo.

(E approvata).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la seduta è sospesa e che i lavori riprenderanno subito dopo il termine della seduta odierna dell'Assemblea.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 11,40, è ripresa alle 19,40.

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole circa la costituzionalità della proposta di legge n. 4399 « a condizione che venga modificato l'articolo 10 nel senso che la misura dell'assegno, il cui importo deve essere puntualmente indicato nella legge, potrà essere rivista solo in aumento con decreto ministeriale, previo parere dell'ANMIL ed in base ai criteri oggettivi che la Commissione di merito vorrà individuare ».

Come si può rilevare, la suddetta Commissione non ha sollevato eccezioni sul penultimo comma dell'articolo 8, su cui avevamo esplicitamente chiesto il parere.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo alle repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

PEZZATI, *Relatore*. Mi rimetto a quanto ho già detto in sede di relazione.

DEL NERO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto dal relatore, se non l'auspicio che la Commissione dia voto favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 4399.

Poiché agli articoli da 1 a 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Nel caso di morte successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore all'80 per cento, liquidata ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, spetta al coniuge ed ai figli superstiti di cui all'articolo 85 del predetto testo unico, uno speciale assegno continualivo mensile pari ad una quota parte della rendita di inabilità permanente di cui godeva l'assicurato:

il 50 per cento alla vedova fino alla morte o a nuovo matrimonio; se superstite è il marito l'assegno è corrisposto solo nel caso in cui la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta a meno di un terzo;

il 20 per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto, riconoscibile e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età;

il 40 per cento se si tratta di orfani di entrambi i genitori e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico dell'assicurato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari.

Se siano superstiti figli inabili al lavoro, la rendita è loro corrisposta nella misura del 50 per cento, finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente articolo, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data del decesso. Salvo

prova contraria, si presumono concepiti alla data del decesso i nati entro trecento giorni da tale data.

(È approvato).

ART. 2.

La somma degli assegni spettanti ai supersitti di cui al precedente articolo, nelle misure a ciascuno come sopra assegnate, non può superare l'importo della rendita di inabilità permanente percepita dall'assicurato al momento del decesso. Nel caso in cui la somma predetta superi la rendita di inabilità permanente, i singoli assegni sono proporzionalmente ridotti entro tale limite. Qualora uno o più assegni abbiano in seguito a cessare i rimanenti sono proporzionalmente reintegrati fino alla ricorrenza di detto limite. Nella reintegrazione dei singoli assegni non può, peraltro, superarsi la quola spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi dell'articolo precedente.

(E approvato).

ART. 3.

I superstiti di cui all'articolo 1, hanno diritto allo speciale assegno sempre che non abbiano titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali, con esclusione degli assegni familiari o assistenziali, ivi comprese le pensioni di guerra, con l'esclusione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti, erogate, con carattere di continuità dallo Stato, gli altri enti pubblici o da Paesi esteri e che, comunque, non siano titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a quello dell'assegno sopraindicato.

Dal calcolo dei redditi è escluso il reddito dominicale della casa di abitazione.

(È approvato).

ART. 4.

Qualora i superstiti percepiscano rendite, prestazioni o redditi di cui all'articolo 3, ma di importo inferiore a quello dell'assegno di cui all'articolo 1, hanno diritto a quest'ultimo ridotto in misura corrispondente all'importo della rendita, prestazioni o redditi percepiti.

(È approvato).

ART. 5.

L'assegno di cui all'articolo 1 non spetta al coniuge separato con sentenza passata in giudicato, o divorziato, a meno che la sentenza di separazione o di divorzio non ponga l'obbligo del mantenimento o soltanto quello di prestare gli alimenti a carico dell'altro coniuge.

(E approvato).

ART. 6.

Alla corresponsione dell'assegno di cui all'articolo i provvede, con separata gestione, l'INAIL secondo le modalità previste per la erogazione delle rendite dal titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le spese di gestione sono a totale carico dell'INAIL.

(E approvato).

ART. 7.

Per ottenere l'assegno di cui all'articolo 1 gli aventi diritto devono presentare entro il termine di centottanta giorni dalla
data del decesso dell'assicurato apposita domanda, corredata dalla certificazione degli
uffici finanziari da rilasciarsi senza spese e
da una dichiarazione resa dagli aventi diritto medesimi, dalle quali risulti l'esistenza
dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 3.

Il predetto termine è interrotto quando gli aventi diritto allo speciale assegno, ritenendo trattarsi di decesso conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, abbiano iniziato le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni ai sensi dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Rèpubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Alla copertura degli oneri derivanti all'INAIL dall'applicazione della presente legge si provvede con:

a) un contributo prelevato dal Fondo speciale infortuni di cui all'articolo 197 del

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, è determinato annualmente in misura fissa con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo è fissato nella misura di lire 400 milioni;

b) un contributo annuo di lire 300 a carico dei titolari di rendita di inabilità permanente di grado non inferiore all'80 per cento. L'Ente nazionale previdenza impiegati agricoli (ENPAIA) nonché le Casse, aziende ed amministrazioni di cui all'articolo 127, nn. 1) e 2) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, provvederanno ad accreditare all'INAIL le somme relative a ciascun anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

c) un contributo a carico dell'ANMIL, determinato annualmente in misura fissa con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'associazione stessa. Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo è fissato nella misura di lire 400 milioni.

Qualora dopo il primo anno di applicazione della presente legge le contribuzioni di cui alle lettere a), b) e c) risultassero insufficienti, alla copertura delle spese si provvederà, per la differenza, con un'addizionale sui premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tale addizionale è determinata annualmente dal ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL, in misura tale da garantire la copertura delle predette spese.

Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, dopo il primo anno di applicazione della presente legge, l'INAIL dovrà trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rendiconto della separata gestione di cui al precedente articolo 6.

GRAMEGNA. Ribadisco che il gruppo comunista ha molte riserve sul secondo comma dell'articolo 8.

DEL NERO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. In merito alle affermazioni in precedenza fatte dalla onorevole Luciana Sgarbi Bompani sull'ar-

ticolo 8, voglio precisare che non si tratta di una delega ad adottare un provvedimento che abbia valore di decreto delegato, ma di una delega a emanare un decreto a carattere amministrativo per la fissazione di aliquote.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Mantengo le mie riserve.

PRESIDENTE. Pongo in volazione l'articolo 8.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

L'articolo 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Le somme riscosse per contravvenzioni al presente titolo ed al titolo secondo sono versate a favore del Fondo speciale infortuni, istituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, ed amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sul Fondo di cui al comma precedente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può erogare somme;

- a) per contribuire al finanziamento dello speciale assegno corrisposto ai superstiti dei grandi invalidi del lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio o alla malattia professionale;
- b) per sovvenire istituzioni aventi per scopo il mantenimento e l'educazione di orfani di infortuni morti sul lavoro e l'assistenza in genere agli infortunati;
- c) per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere ».

Le somme riscosse per contravvenzioni al titolo secondo del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino alla data di entrata in vigore della presente legge restano acquisite al Fondo speciale infortuni.

L'onorevole Luciana Sgarbi Bompani ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere la lettera b).

DEL NERO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Vorrei dare un chiarimento alla onorevole Luciana Sgarbi Bompani. L'articolo 9 riproduce l'articolo 197 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale disciplina l'utilizzazione dei proventi contravvenzionali versati in un fondo con il quale si devono curare alcune iniziative. Tali iniziative in passato concernevano so-prattutto forme di integrazione di assistenza in casi che non potevano essere coperti dall'assicurazione. Con la nuova normativa sulle assicurazioni questi casi sono andati diminuendo fino a scomparire, per cui tali contributi sono ora destinati ad istituti che curino l'assistenza ai figli degli infortunati morti sul lavoro e a quelli che si occupino degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale. Per i primi istituti sono stati previsti finanziamenti ad hoc ed il fondo, dal 1974, non è stato impiegato. Questa disponibilità, che nel 1974 è stata di 362 milioni e di circa 400 milioni nel 1975, con il progetto di legge di riforma dell'assistenza alle malattie professionali dovrà essere altrimenti utilizzata.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Ribadisco il voto contrario del gruppo comunista in particolare sul punto b) dell'articolo 9; tale voto è suffragato dalle argomentazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato il quale dice che vi è un fondo non utilizzato. Proprio per questo ritengo sia necessario cambiare del tutto l'articolo 197 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; togliamo ogni riferimento che possa alimentare i sospetti, che non sempre sono solo sospetti. Esiste già un istituto cui compete questa assistenza, ed è l'ANMIL, che ha i miliardi che tutti sappiamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sgarbi Bompani Luciana.

(E respinto).

Pongo in votazione l'articolo 9. (È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

L'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è corrisposlo in misura non superiore a lire 50 mila.

L'importo di tale assegno sarà rideterminato con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Comitato centrale dell'ANMIL, con scadenza triennale dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'onere derivante dall'aumento dell'assegno è a totale carico dell'ANMIL che vi provvede con le normali disponibilità di bilancio.

Il relatore onorevole Pezzati ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« L'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è corrisposto in misura di lire 50 mila.

L'importo di tale assegno può essere rideterminato solo in aumento con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale dell'AN-MIL, co nscadenza triennale dalla data di entra in vigore della presente legge. Ai fini del diritto dell'assegno in questione, gli interessati debbono provare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34 per cento;
- 2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro (55 anni per uomini e donne);
- 3) non applicabilità, nei loro confronti, del beneficio dell'assunzione obbligatoria, per le limitazioni previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'onere derivante dall'aumento dell'assegno è a totale carico dell'ANMIL che vi provvede con le normali disponibilità di bilancio.

DEL NERO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Ho una perplessità circa il fatto che, limitando a 55 anni l'età per l'assunzione obbligatoria, creiamo un vuoto tra tale età e i 60 anni per la pensione di invalidità. Può darsi che nella realtà i casi siano poco frequenti e che quindi il mio dubbio sia meno preoccupante. Sottopongo perciò alla Commissio-

ne l'opportunità di lasciare il testo attuale, o di indicare l'età pensionabile, cioè 60 anni per gli uomini e 55 per le donne.

PRESIDENTE. In effetti per le donne il problema non si pone. Per gli uomini può veramente determinarsi una vacanza di godimento dei benefici previsti dal provvedimento.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Ho tratto questa formulazione dalla normativa interna dell'associazione, che è riprodotta nella formulazione della proposta di legge Marocco. Se c'è un miglioramento della situazione esistente, sono ben favorevole a coglierlo, ma dobbiamo far riferimento all'assegno di incollocabilità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore onorevole Pezzati interamente sostitutivo dell'articolo 10.

(E approvato).

Prima di passare agli ordini del giorno, ricordo che la V Commissione bilancio ha ha espresso parere favorevole sulla proposta in esame, con l'accoglimento delle indicazioni di copertura di spesa indicate.

Gli onorevoli Ines Boffardi, Fortunato Bianchi e Luciana Sgarbi Bompani hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Lavoro della Camera,

nell'approvare la proposta di legge n. 4399, ritenendo la percentuale dell'80 per cento di invalidità richiesta per la riversibilità della rendita, troppo elevata,

impegna il Governo

a rivedere, accertato l'onere effettivo che il provvedimento comporta, entro i tre anni dall'applicazione della legge tale percentuale, onde provvedere alla sua riduzione al 65 per cento cioè al punto in cui il lavoratore è praticamente impossibilitato a esercitare la sua attività in quanto fisicamente inidoneo ».

(0/4399/1/13)

DEL NERO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo accetta come impegno questo ordine del giorno. Se non ci fosse stata una grossa preoccupazione di carattere finanziario, la logica del provvedimento avrebbe voluto l'inclusione tra i beneficiari dei superstiti

di tutti i lavoratori che non sono più in grado di lavorare, con l'accoglimento del principio della reversibilità per tutti coloro che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa e quindi hanno potuto lasciare di meno alla vedovà o ai figlioli. Nella logica del sistema, questo sarebbe stato il primo obiettivo da raggiungere. In un primo momento ci eravamo orientati in questo senso, ma i dati finanziari che ci sono stati forniti ci hanno fatto tornare indietro.

Quando il provvedimento entrerà in vigore, ci si potrà basare su dati più precisi. I dati preventivi sono stati forniti dalle statistiche, che in genere in materia sono molto aleatorie. Quando avremo dati più precisi, ci accorgeremo forse che l'onere finanziario è meno grave di quello che dicono oggi le statistiche. Può darsi che a quel punto la proposta potrà essere accolta, senza creare grossi sconquassi finanziari nell'INAIL.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Il gruppo comunista voterà a favore, specie dopo che la I Commissione affari costituzionali ha tenuto conto delle nostre osservazioni.

C'è stato un miglioramento per quanto riguarda l'articolo 10, in ordine al quale abbiamo eliminato quella discrezionalità che c'era originariamente. Permangono delle grosse perplessità e contrarietà, che ci hanno portato a votare contro l'articolo 9 e che ci portano a dichiarare - nonostante il voto favorevole - il nostro dissenso in ordine al secondo comma dell'articolo 8, dove si parla della possibilità di introdurre delle addizionali sui premi. Il Governo ha parlato di preoccupazioni finanziarie. Degli atti del Senato non risulta che si siano trovati dei dati che attengano a questo problema. Si lavora e si legifera, quindi, nel buio più assoluto. Mi riferisco al discorso della reversibilità.

DEL NERO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Ci sono i dati degli uffici attuariali, ai quali anch'io credo poco.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Non capisco queste preoccupazioni finanziarie. Mi auguro che l'impegno di estendere la re-

versibilità partendo dal 65 per cento venga mantenuto quanto prima. Mi auguro anche che nel futuro si legiferi con maggiore calma e non con i ricatti all'ultimo momento.

BIANCHI FORTUNATO. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento, convinto che esso è estremamente positivo almeno per il principio, che viene ad affermarsi, della reversibilità delle rendite, e che si compie finalmente un atto di giustizia a favore di quanti attendevano tali misure nel settore degli infortuni sul lavoro. Siamo consapevoli che il provvedimento avrebbe potuto essere anche migliore. Dopo le dichiarazioni del Governo sull'ordine del giorno da noi presentato, siamo convinti che tra non molto tempo si potrà riprendere il discorso e rendere più idoneo il trattamento che oggi viene fissato e che si inserisce a pieno titolo nella legislazione sociale del paese.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 4399 esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Proposta di legge: Senatori Azimonti e Torelli: « Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 » (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato) (4399):

Presenti e votanti		. 24	
Maggioranza		. 13	
Voti favorevoli		24	
Voti contrari		0	

(La Commissione approva)

Dichiaro pertanto assorbite le proposte di legge Vicentini (199), Boffardi Ines ed altri (712), Marocco ed altri (3203).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldrovandi, Baccalini, Becciu, Biamonte, Bianchi Fortunato, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Bonalumi, Borra, Cabras. Cuminetti, Di Puccio, Furia, Garbi, Giovanardi, Gramegna, Miceli Vincenzo, Monti Maurizio, Mosca, Noberasco, Pezzati, Sgarbi Bompani Luciana, Zanibelli, Zoppetti.

La seduta termina alle 20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO